

**Approfondimenti** **La profondità della fossa**

di Sereno Scolaro

**1. Premessa introduttiva**

Chi scrive è un partigiano dell'inumazione, in quanto pratica funeraria che, oltre ad utilizzare tecniche di trasformazione delle componenti organiche e, per questo, a minor impatto ambientale, privilegia il principio della rotazione delle sepolture che, non va dimenticato, tiene conto del fatto che il lutto ha andamenti che si caratterizzano per una progressiva attenuazione. Le misure delle fosse per le sepolture ad inumazione sono stabilite agli artt. 72 e 73 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, distintamente per quelle destinate ai cadaveri con oltre 10 anni di età, o con età inferiore. Le loro misure variano, per questa differenziazione, pur presentando un elemento di uniformità, consistente nella profondità che deve essere non inferiore a 2 m., oltretutto precisandosi che le dimensioni della lunghezza e larghezza, nonché la distanza c.d. inter-fossa, sono da calcolarsi nella parte più profonda.

Qualora sia permesso un ricordo d'infanzia, potrebbe citarsi la memoria di una prassi locale che predisponneva scavi in trincea della larghezza dei 2,20 m. ed, utilizzando una paratia metallica per il necessario contenimento del terreno, ogni inumazione avveniva posizionando il feretro in prossimità della paratia, posizionando "a valle" una seconda paratia, rimuovendo la precedente e procedendo al riempimento con il terreno, operazione che consentiva un "rimescolamento" del terreno escavato in occasione della realizzazione della trincea. Probabilmente sono ormai venute meno le condizioni per utilizzare questa metodologia, per diversi fattori.

**2. Il tema della profondità delle fosse**

Il dato della profondità della fossa, comune sia per i cadaveri di oltre 10 anni sia per quelli di età inferiore, costituisce un fattore costante, essendo presente quando meno fino a partire, indicativamente, dal 1865, poiché l'art. 75 R.D. 8 giugno 1865, n. 2322 disponeva: "*Le fosse tanto comunali che particolari debbono avere la profondità di un metro e mezzo a due metri, la larghezza di ottanta centimetri e la lunghezza di due metri e cinque centimetri. La distanza di una fossa dall'altra sarà di trenta a quaranta centimetri per ogni lato.*" e l'indicazione della profondità dei 2 m. ha trovato fonte negli artt. 59 e 60 R.D. decreto 11 gennaio 1891, n. 42 e tale conservata in tutte le norme successive, fino al momento attuale.

La funzione dell'inumazione è, comprensibilmente, quella di consentire lo svolgersi degli ordinari processi trasformativi cadaverici, collegandosi anche alla durata delle inumazioni, fissata in 10 anni (art. 75 r.d. 8 giugno 1865, n. 2322, sopra citato), anche se questo (art. 70, comma 1) prevedesse che ogni Comune dovesse disporre di uno o più "... cimiteri di una estensione sei volte maggiore dell'area necessaria per seppellire il numero presunto dei morti di ciascun anno", cosa che porterebbe a valutare che il turno ordinario di rotazione fosse di 6 anni, elemento che ha portato (Circolare n. 21169-8 del Ministero dell'Interno, in data 30 settembre 1870. *Avvertenze sulla polizia igienica dei cimiteri*, Punto IV) a parlare di un rinnovo delle fosse.

La stessa Circolare, nel medesimo Punto IV considerava, tra l'altro, "... *Devesi inoltre tener conto del metodo col quale vengono praticate le inumazioni che sono veramente tali, quando si depono il cadavere senza cassa o feretro nella fossa, o come suol dirsi a sterco, ricoprendolo senz'altro di terra, e debbonsi per contro chiamare seppellimenti quando i cadaveri vengono sotterrati rinchiusi entro feretri, o casse, come prescrive la Legge attuale.*"<sup>(1)</sup>

*Nel primo caso, anche data la meno acconcia qualità del terreno, saranno consumati assai più presto per l'immediato assorbimento delle parti molli operato dalla terra, a contatto diretto coi corpi, ciò che ne affretterà la scomposizione, a meno che non trattisi di suolo dotato dalla proprietà di mummificare il cadavere, come, per esempio, verificavasi nel cimitero di S. Michele a Dublino, nel qual caso l'essere i corpi rinchiusi in una cassa ne faciliterebbe anzi la decomposizione, in quanto il processo di putrida fermentazione non potrebbe essere arrestato per influsso del circostante terreno.*

*Colla scorta di queste indicazioni si rivelerà di leggieri che ben a ragione il Congresso generale d'Igiene a Bruxelles<sup>(2)</sup> stabiliva il seguente principio:*

*"Il cimitero dovrà essere di tale ampiezza, per cui non si abbia bisogno di riaprire le fosse che ogni dieci anni, tenendosi conto, nel calcolare la mortalità media dei Comuni, dell'aumento successivo della loro popolazione."*

*In Germania e in taluni altri paesi si osserva questo sistema nel determinare la media dell'annua mortalità, e la estensione del terreno che in relazione al decuplo di quella che deve destinarsi ad uso di cimitero.*

*A senso di quanto dispone il Regolamento 8 giugno 1865 l'area dei cimiteri dovendo essere il sestuplo di quella occorrente per le inumazioni di un anno, si calcolerà la medesima in relazione al numero dei decessi risultante dai registri mortuari, separando gli adulti dai fanciulli."*

Il precedente Punto III della stessa Circolare era dedicato all'analisi del terreno, in termini di composizione litologica valutabile sotto il profilo dell'idoneità consentire lo svolgersi dei normali processi trasformativi cadaverici.

Se ne ricava che questi ultimi sono influenzati dalla composizione del terreno, dalla durata del turno ordinario di rotazione, ma, altresì, dalla profondità della fossa.

### 3. Perché affrontare il tema della profondità della fossa?

Dal momento che l'art. 75 R.D. 8 giugno 1865, n. 2322 prevedeva, allora, che la profondità della fossa dovesse essere determinata all'interno del range da 1,5 a 2 m., profondità poi fissatasi nei 2 m. (risulterebbe o almeno risultava che in qualche località si pervenga, o pervenisse, anche a 2,5 m.) una delle (possibili) ragioni avrebbe potuto, allora, individuarsi nel fatto materiale dell'escavazione manuale, non avendosi ancora la possibilità di ricorrere a mezzi meccanici.

Per altro, non guasterebbe iniziare a prendere in considerazione la possibilità di effettuare studi e verifiche se una variazione della profondità delle fosse possa influenzare e, in caso positivo, in quale misura, l'ordinario svolgimento degli ordinari processi trasformativi cadaverici, aspetto su cui non sembrerebbero, per quanto a conoscenza, esservi grandi studi, né recenti, né risalenti. Oltretutto, si deve considerare come, rispetto alla seconda metà del XIX sec. non vi siano più fenomeni di randagismo (nella misura in cui si avevano) che erano stati uno dei motivi per individuare una certa profondità (motivo che è stato alla base anche della determinazione delle altezze delle recinzioni dei cimiteri), in modo da sottrarre i cadaveri da possibili profanazioni, essendo, con il tempo, mutate anche altre condizioni. Qualche, isolato, tentativo risulta essere avvenuto, più per esigenze contingenti, in sede locale, ma senza che poi siano state formulate proposte di qualche consistenza.

Da queste esperienze del tutto episodiche sembrerebbe che riducendo la profondità dagli attuali 2 m. a 1,5 m. vi sia una certa quale riduzione dei tempi per il completo svolgimento degli ordinari processi trasformativi cadaverici, cosa che, se scientificamente asseverata, potrebbe consentire anche una riduzione del turno ordinario di rotazione. Per inciso, si potrebbe segnalare l'avvio di alcune innovazioni in questo ambito come quella della Regione Veneto, con la D.G.R. n. 433 del 4 aprile 2014, con cui, stabilendo i requisiti strutturali per i cimiteri, è previsto, tra gli altri, che per le sepolture ad inumazione le fosse per adulti richiedano una profondità di 1,5 m. e di 1,00 m. per quelle dei cadaveri fino a 10 anni. Invero, sotto il profilo delle fonti del diritto, lo strumento dell'atto amministrativo che, per quanto previsto dalla legge regionale, non ha titolo a modificare il D.P.R., cosa che richiederebbe regolamento regionale, comunque costituisce il segnale di una qualche attenzione sul problema (per quanto informalmente noto, risulterebbe che gran parte di queste prescrizioni non siano state elaborate dagli uffici regionali, quando col fattivo, se non quasi e-

<sup>(1)</sup> Costituisce ora mera curiosità storica, anche se, per certi versi, potrebbe chiamarsi l'indicazione del Punto 8, terzo periodo della Circolare del Ministero della sanità n. 10 del 31 luglio 1998.

<sup>(2)</sup> Svoltosi nel 1852. (N.d.A.)

scclusivo, contributo di altri che avevano una “storia” nella gestione dei cimiteri).

Appare, per altro, ovvio che ciò richiederebbe modifiche alle norme, regolamentari in questione, che potrebbero essere sostenute ed argomentate solo se ed in quanto le risultanze scientifiche fossero tali da risultare non solo inoppugnabili, ma, altresì, generalizzabili. Infatti, se la struttura del terreno consentisse risultati positivi, questi potrebbero risultare contraddetti nelle realtà in cui la struttura del terreno sia diversa e meno adatta.

#### 4. Prime conclusioni

In via abbastanza generale, non si può non constatare come non siano molto diffusi studi ed analisi sui fenomeni di trasformazione cadaverica, sulle loro condizioni, sui loro tempi, che al contrario potrebbero risultare proficui nelle diverse pratiche funerarie. Si pensi a quanto riguarda la tumulazione aerata (trascurando alcune argomentazioni utilizzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’impugnazione della L.R. (Calabria) 18 giugno 2018, n. 22<sup>(3)</sup>), per cui è stata possibile una sperimentazione curata dal Ministero, Università, A.S.L. ed altri, sperimentazione effettuata sulla base di precisi protocolli, con lo scopo di valutare i reali effetti che, nel tempo, si sarebbero potuti registrare

Ora, perché non pensare ad impostare consimili indagini, con un certo (e elevato) grado di accuratezza scientifica che “mettano a fuoco” i diversi effetti anche per le inumazioni e, magari, anche per le tumulazioni stagne? Anche se una tale prospettiva possa richiedere tempi di una certa lunghezza, forse alcuni decenni, probabilmente varrebbe la pena di iniziare a percorrere la strada dell’indagine scientifica.

Probabilmente, si potrebbero acquisire dati ed informazioni utili ai fini delle gestioni cimiteriali, facendo emergere aspetti che oggi rimangono incogniti e affrontati solo sulla base di norme consolidate (e non discusse).

#### 5. Non parliamo solo di profondità delle fosse

Se mancano indagini e studi, con il supporto qualche dignitoso approfondimento scientifico attorno agli effetti della profondità delle fosse nelle sepolture a sistema d’inumazione sull’idoneità a favorire i normali processi trasformativi cadaverici (cioè ad assicurare lo svolgimento della funzione), altrettanto si ha nel caso della tumulazione.

Infatti, vi è una numerosa serie di norme, generalmente di rango secondario (ma alcune anche di rango primario), nonché di altri interventi di varia natura (es.: atti amministrativi regionali) che indicano, per le sepolture a sistema di tumulazione, in particolare quando stagne, la soglia dei 20 anni come fattore discriminante (citiamo, solo, l’art. 86, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., in quanto sembra quello maggiormente risalente) rispetto a trattamenti conseguenti all’estumulazione, lasciando intendere, anche per la numerosità delle fonti, che dopo questo termine temporale i processi trasformativi cadaverici siano, o possano essere, completati. Allorquando si passi a valutare se ciò risponda o meno a situazioni concrete e verificabili, emerge come questo termine temporale risulti generalmente insufficiente, con la conseguenza che, in sede di estumulazione *post-20* anni, la gestione di quanto si rinvenga è tale da richiedere procedure a trattamenti specifici.

Anche per queste situazioni sarebbe oltremodo opportuno che si ponessero in essere indagini e studi condotti, con qualche opportuno livello di scientificità, volti ad una qualche verifica di quello che possa essere il tempo (almeno, il tempo medio) oggettivamente necessario per prevedere che, quando questo sia decorso, le probabilità di riscontrare il pieno completamento dei processi trasformativi cadaverici si sia avuto. Indagini di questo tipo richiederebbero anni e, probabilmente, gli esiti potrebbero essere non sempre omogenei (es.: potrebbero aversi differenziazioni in ragione di vari fattori, quali il soleggiamento, la struttura costruttive (ipogea od epigea), e molti altri fattori), ma almeno (e se quando vi fossero) si uscirebbe dall’ipocrita e non razionale utilizzo di un termine temporale di discriminazione che appare “astratto” ed “arbitrario”. Ciò potrebbe consentire, si auspica, di non dovere, in occasione delle estumulazioni, porre in essere trattamenti e procedure che non favoriscono una normale gestione dei cimiteri. Ci saranno sempre eccezioni, ma oggi, dopo 20 anni di tumulazione stagna, l’eccezione sarebbe proprio quella di riscontrare l’avvenuto completamento dei processi trasformativi cadaverici, caso che, forse, potrebbe far dubitare sia della qualità del confezionamento del feretro e delle caratteristiche costruttive del posto feretro a sistema di tumulazione.

<sup>(3)</sup> Ricordando che tale legge regionale è stata abrogata dalla L.R. (Calabria) 2 maggio 2019, n. 7, entrata in vigore 3 giorni prima dell’udienza pubblica della Corte Costituzionale per la discussione sull’impugnazione proposta dal Governo.